

# ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA***



# ***DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

## INDICE

Art.	1 – Finalità .....	pag. 3
«	2 – Immobili utilizzati da Enti non commerciali e ONLUS .....	pag. 3
«	3 – Interpretazioni relative all’art. 2 Decreto Legislativo n. 504/92 .....	pag. 3
«	4 – Terreni - Esclusioni .....	pag. 3
«	5 –Unità immobiliare adibita ad Abitazione Principale .....	pag. 3
«	6 – Abitazioni concesse in uso gratuito .....	pag. 4
«	7 – Altre Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale .....	pag. 4
«	8 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali .....	pag. 5
«	9 – Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili .....	pag. 5
«	10 – Immobili di interesse storico ed artistico .....	pag. 6
«	11 – Area edificabile .....	pag. 6
«	12 – Terreni considerati non edificabili .....	pag. 6
«	13 – Valore delle Aree Edificabili .....	pag. 7
«	14 – Versamenti .....	pag. 8
«	15 – Differimento termini versamenti .....	pag. 8
«	16 – Compensazione .....	pag. 9
«	17 – Dichiarazioni .....	pag. 9
«	18 – Potenziamento dell’Ufficio Tributi .....	pag. 10
«	19 – Rinvio .....	pag. 10
«	20 – Entrata in vigore .....	pag. 10

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, integrandone la specifica normativa, ed ha lo scopo di:
  - a) Ridurre gli adempimenti ai cittadini;
  - b) Semplificare e razionalizzare i procedimenti d'accertamento;
  - c) Potenziare la capacità di controllo e di verifica;
  - d) Indicare i procedimenti per una corretta gestione del tributo.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## **Art. 2**

### **Immobili utilizzati da Enti non commerciali e ONLUS**

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti da Enti non commerciali e dalle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

## **Art. 3**

### **Interpretazioni relative all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92**

1. Restando fermo quanto disposto dall'art. 817 del Codice Civile, si intende per area di pertinenza di un fabbricato quella asservita allo stesso come risultante dalla dichiarazione I.C.I. e dalle risultanze catastali;
2. La condizione d'effettivo utilizzo del fabbricato si rileva dai consumi dei servizi indispensabili, quali luce, gas, acqua e dall'avvenuta attivazione del servizio di Smaltimento Rifiuti solidi urbani in seguito a denuncia o su accertamento d'ufficio.

## **Art. 4**

### **Terreni - Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i terreni iscritti come incolti nel catasto terreni relativamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte nonché gli orticelli e le aree di cortile.

## **Art. 5**

### **Unità Immobiliare adibita ad Abitazione Principale**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24.07.2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 sono esenti dall'applicazione dell'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo appartenenti alle categorie catastali da A2 ad A7 e le relative pertinenze oltre a quelle indicate nei successivi artt. 6 e 7 lett. a), b), c), d).

2. L'esenzione non riguarda le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), comprese le pertinenze e le unità immobiliari di cui al comma 2. Le fattispecie del presente comma continuano ad essere assoggettate all'I.C.I. con aliquota ridotta e detrazione d'imposta.
3. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorano abitualmente e ciò deve essere comprovato da residenza anagrafica, salvo prova contraria.
4. Le unità immobiliari contigue ed effettivamente destinate ad abitazione principale da parte di un unico nucleo familiare, così come risultante dagli archivi anagrafici, anche se distintamente iscritte al catasto, godono dell'esenzione di cui al D.L. n. 93/2008 purché rispettino le seguenti condizioni:
  - a) la tassa rifiuti venga pagata da un unico contribuente sulla superficie complessiva delle abitazioni contigue;
  - b) le abitazioni contigue siano utilizzate solo dai componenti del nucleo familiare;
  - c) le utenze degli allacci alle pubbliche forniture di acqua, luce, gas siano intestate solo ad un unico componente del nucleo familiare.
5. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le pertinenze non rientranti nell'esenzione di cui al comma 1, si detrae l'importo spettante a titolo di detrazione, approvato annualmente con atto del Consiglio Comunale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.
6. In nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale, potrà superare l'importo massimo della stessa detrazione.

#### **Art. 6**

##### **Abitazioni concesse in uso gratuito**

1. Si considera equiparata all'abitazione principale, l'intera unità immobiliare concessa in uso gratuito a figli o genitori, da questi effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione. Entro l'anno successivo alla presentazione dell'autocertificazione, nei termini stabiliti per la presentazione di dichiarazione annuale di variazione I.C.I., dovrà essere presentata la dichiarazione da cui risulti la nuova condizione dell'immobile. L'autocertificazione resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva dell'esenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi e sino a che permane la stessa situazione.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

#### **Art. 7**

##### **Altre unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

1. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – A.T.E.R. (ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.);

- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti;
- d) l'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
- e) l'unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora la stessa risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge e/o dai figli del possessore.

L'assimilazione di cui alla precedente lett. e) comporta l'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del D. Lgs. n. 504/92, ma non dà diritto all'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. n. 93/2008.

### **Art. 8**

#### **Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**

- 1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. N. 446/97, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della predetta abitazione.
- 2. Ai fini del comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garages, box e posti auto classificati o classificabili nella categoria C/6.
- 3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Nel caso in cui la detrazione per abitazione principale non sia stata interamente usufruita, l'importo restante può essere utilizzato per portare in diminuzione l'imposta dovuta per le pertinenze.

### **Art. 9**

#### **Riduzione per i fabbricati inagibili ed inabitabili**

- 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
- 2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
  - a) fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
  - b) fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
  - c) fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di demolizione;
  - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte.
- 3. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
- 4. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;

- b) gravi lesioni alle strutture verticali;
  - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
  - d) edifici, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per i quali erano destinati.
  - e) fabbricato privo d'infissi e di allacci alle opere d'urbanizzazione primaria.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa determinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.
7. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva da rendere all'ufficio.

#### **Art. 10**

##### **Immobili di interesse storico ed artistico**

1. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie diverse dal gruppo A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a 18 metri quadri.

#### **Art. 11**

##### **Area edificabile**

1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 e come interpretato dall'art. 36, comma 2 del D.L. n.223/2006 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale definitivamente **adottato** o l'inserimento nel futuro sviluppo urbanistico previsto dal P.A.T. **adottato**.
2. Le aree fabbricabili si dividono in:
- a) aree inedificate;
  - b) aree in corso d'edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.
3. Nel caso d'utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici con riguardo alla destinazione d'uso dell'immobile in corso di costruzione.

## **Art. 12**

### **Terreni considerati non edificabili**

1. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo d'inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
2. Non sono considerate fabbricabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della Legge n. 9/1963. Tale agevolazione non è prevista nei casi di conduzione societaria del terreno medesimo. In presenza di società semplice, il possesso dei requisiti previsti per usufruire dell'agevolazione in oggetto viene verificato in capo ai singoli soci. L'agevolazione è riconosciuta ai soli soci che rientrano nei requisiti previsti dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.  
Resta inteso che qualora il contribuente (soggetto passivo) abbia eseguito opere di urbanizzazione o comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione, le aree possedute sono assoggettate all'I.C.I. come fabbricabili.
3. A tal fine i soggetti interessati all'agevolazione di cui al precedente comma, dovranno presentare entro il 30 settembre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei suddetti requisiti. La predetta dichiarazione avrà validità fino a diversa destinazione del terreno che dovrà essere comunicata mediante la presentazione della dichiarazione I.C.I..

## **Art. 13**

### **Valore delle Aree Edificabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori stabiliti periodicamente dalla Giunta Comunale.
2. La norma di cui al precedente comma si applica anche alle aree considerate edificabili in quanto interessate dall'attività di demolizione e ricostruzione o di ampliamento del fabbricato esistente, nonché dagli interventi di recupero secondo la disciplina disposta dal comma 6 dell'art.5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
3. Le aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici, esterne agli ambiti delle zone C/2 o delle nuove zone edificabili previste dal P.A.T., individuate dagli strumenti urbanistici come zone per impianti sportivi, istruzione, servizi di interesse comune, istituzioni religiose, parcheggi, verde pubblico o privato, sono considerate non edificabili, non rilevando, a tal fine, i limitati interventi edilizi di iniziativa pubblica ammessi in tali zone.  
Nell'ipotesi in cui le suddette aree siano oggetto di uno strumento attuativo che preveda in via prioritaria l'utilizzazione edificatoria da parte del soggetto privato, è dovuta l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dalla data di adozione dello strumento attuativo.
4. Qualora la somma versata sia invece inferiore, l'Ufficio Tributi potrà inviare al contribuente un invito a presentarsi all'Ufficio stesso per determinare in contraddittorio il valore dell'immobile, in conformità al Regolamento per l'accertamento con adesione adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 12.10.1998, in caso di definizione con adesione del contribuente le sanzioni dovute sono ridotte nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale per l'accertamento con adesione.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.504/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data d'adozione del presente regolamento.

6. I valori determinati dalla Giunta Comunale, ai sensi del precedente comma 1, costituiscono strumento per l'Ufficio Tributi nello svolgimento della propria attività di controllo.
7. Dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del P.A.T. e prima della conseguente adozione dei P.I. per le singole zone, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, i valori saranno determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

**Art. 14**  
**Versamenti**

1. Il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri si considera regolarmente eseguito, purché dia luogo complessivamente ad una corretta liquidazione d'imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1, non deroga al principio sancito nel comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 504/92, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
3. Per la determinazione dei mesi di possesso di un bene immobile, sia esso terreno o fabbricato, si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo si equivalga, l'imposta dovrà essere pagata dal cedente.
4. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati.
5. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, purché l'imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario, quale soggetto attivo del tributo.
6. I versamenti effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all'anno in corso, purché congrui, non sono sanzionabili.
7. Nulla è dovuto dal soggetto passivo qualora l'imposta da versare risulti di importo inferiore o uguale a € 10,33.
8. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio comprovate da relazione da parte dell'Assistente Sociale il Responsabile può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori due rate.
9. Nel caso d'accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, dovuti da soggetti titolari esclusivamente di pensione sociale sia superiore a € 1.100,00, su richiesta del contribuente può essere rateizzata in quattro rate semestrali.
10. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
11. Nel caso di ritardato versamento si applica la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27.12.1997, tale sanzione viene ridotta al 5% nel caso in cui il versamento dell'imposta sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 5 giorni oltre la scadenza di legge.
12. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.

**Art. 15**  
**Differimento termini versamenti**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 446/1997:
  - a) i termini di versamento dell'imposta, relativa agli immobili oggetto di successione, dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta), nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta possono essere differiti alla scadenza del versamento dell'acconto per l'anno d'imposta successivo.
  - b) con deliberazione della Giunta Comunale, in caso di particolari eventi calamitosi, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti.

2. I soggetti che intendano avvalersi del differimento di cui al comma 1, lett. a) sono tenuti a comunicarlo all'Ufficio Tributi e trasmettere copia della ricevuta dell'avvenuto versamento.

#### **Art. 16** **Compensazione**

1. Qualora l'Ufficio, nel corso dell'attività di controllo, accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi.
3. Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso oppure nella richiesta di compensazione a seguito della liquidazione del rimborso da parte dell'Ufficio, il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

#### **Art. 17** **Dichiarazioni**

1. Sulla base di quanto disposto dal comma 174, dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 463 del 18 dicembre 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.

La fissazione della residenza anagrafica del soggetto passivo presso l'immobile acquistato o già di proprietà comporta la presunzione dell'applicazione dell'esenzione per l'abitazione principale a decorrere dalla data di residenza, senza obbligo della dichiarazione.

Resta comunque fermo l'obbligo di dichiarazioni I.C.I. per i seguenti casi che vengono elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo di tutte le fattispecie:

- a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- b) per l'immobile d'interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004;
- c) nei casi in cui l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area edificabile;
- d) nei casi in cui sia variato il valore dell'area;
- e) quando l'area sia divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- f) per il terreno agricolo divenuto area edificabile o viceversa;
- g) per la riunione o l'accrescimento del diritto di usufrutto a seguito di successione;
- h) nell'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite, ai sensi dell'art. 540 del codice civile;
- i) per i casi di immobili compresi nelle procedure fallimentari e di liquidazione coatta amministrativa;
- j) per i fabbricati di nuova costruzione;
- k) per perdita del requisito di ruralità dei fabbricati;
- l) valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92 e ss.mm.ii.;
- m) acquisto o perdita del diritto ad esenzioni o agevolazioni;

- n) nei casi di locazione finanziaria immobiliare;
  - o) per il fabbricato concesso in uso gratuito;
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini I.C.I..
  3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

#### **Art. 18**

##### **Potenziamento dell'Ufficio Tributi**

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario ed all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:
  - L'una, non superiore al 0,5%, a valere su gettito dell'Ici riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente per finanziamento d'acquisti d'attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi;
  - L'altra, non superiore al 6%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione rettificata d'accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali per compensi incentivanti del personale dell'Ufficio Tributi.
2. Gli importi come sopra determinati saranno destinati a quanto suddescritto con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 19**

##### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm.ii., ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### **Art. 20**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, entra in vigore ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il 1 gennaio 2011 e conseguentemente viene abrogato quello precedentemente in vigore.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.